

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 79/44/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente presentato, parte ricorrente chiedeva l'invalidità della notifica e/o la nullità dell'avviso di accertamento de quo. In particolare la stessa adduceva a suo pro l'art 14 L. 1982 n. 890, 42 D.P.R. 600/73 riguardo la nullità dell'accertamento stesso.

Si è costituito in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del suo operato; in particolare evidenziava il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai costi esposti.

All'udienza di discussione del 30 marzo 2012 effettuata la relazione, le parti presenti argomentavano come in atti richiamandosi alle rispettive conclusioni. All'esito della discussione è stata emessa la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va osservato come vadano disattese le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate da parte ricorrente in ordine alla invalidità della notifica e/o nullità dell'avviso di accertamento impugnato atteso che nella fattispecie, la ricorrente è stata messa, sotto ogni profilo, nella condizione di potersi adeguatamente difendere e di contestare in giudizio la ritualità e la fondatezza delle pretese dell'Ufficio. Precisa inoltre il Collegio come l'Agenzia abbia dato applicazione corretta e legittima alle disposizioni in materia, in ogni sua parte. Non si riscontra infatti nell'avviso di accertamento impugnato - che risulta sufficientemente motivato - alcuna anomalia e/o irregolarità dello stesso con riferimento agli adempimenti relativi. Ciò chiarito, si rileva come il Collegio ritenga di condividere le doglianze di parte ricorrente in merito alla legittimità operatività e libertà di gestione in ordine alle operazioni societarie contestate dall'ufficio. E ciò in ragione della specifica e prevalente considerazione che in linea con l'orientamento della giurisprudenza più autorevole in materia il ricorrente possa operare discrezionalmente nell'ambito delle scelte economiche rientranti nella sfera di disponibilità e discrezionalità dei contribuenti.

Tuttavia constatata il Collegio, come nel caso in oggetto, parte ricorrente non abbia fornito adeguati supporti probatori in ordine alle contestazioni effettuate. In particolare non ha provato la reale sussistenza delle stesse in modo conforme alla normativa in materia di riconoscimento di oneri connessi alla produzione del reddito. Infatti l'ufficio accertatore - come già detto - ha correttamente indicato i fatti e le fonti che costituiscono il fondamento e la legittimità della sua pretesa; di contro il contribuente, come già detto, non ha assolto in modo adeguato l'onere di provare la fondatezza delle eccezioni sollevate.

Il Collegio non ritiene quindi meritevole di accoglimento la impugnativa proposta. Le spese seguono il principio ordinario della soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Pone a carico di parte ricorrente le spese di lite che liquida forfetariamente in Euro 5500 onnicomprensive